

N. [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. [REDACTED] G.

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio, in persona del magistrati

dott. [REDACTED] Presidente
dott. [REDACTED] Giudice
dott. [REDACTED] Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con reclamo ex art. art. 10, comma 6, l. 3/2012,

da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
[REDACTED], elettivamente domiciliata presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

- reclamante -

contro

il decreto del Tribunale di Treviso, dott.ssa Petra Uliana, del 10.8.2018, depositato in data 5.9.2018

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2018;

sentita la relazione del giudice delegato per la trattazione del procedimento, dott. [REDACTED]

premessi che:

con ricorso del 20.7.2018, la signora [REDACTED] ha richiesto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012;

con decreto pronunciato in data 10.8.2018 e depositato in data 5.9.2018, il tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso presentato, sulla scorta di due ordini di motivazioni:

1. la signora [REDACTED] avrebbe colposamente causato il proprio stato di sovraindebitamento: i debiti maturati, infatti, consistono esclusivamente in

contravvenzioni stradali, in tributi ed in un finanziamento acceso nell'anno 2012, quando la ricorrente era da tempo non stabilmente occupata; non risulta che la ricorrente abbia onorato alcuna rata del finanziamento; è preclusiva dell'esdebitazione la condotta del debitore che si sia colposamente sovraindebitato;

2. la signora [REDACTED] non avrebbe, inoltre, messo a disposizione della massa dei creditori alcun bene suscettibile di liquidazione, in quanto attualmente non percepisce alcun reddito ed è proprietaria di un'autovettura di modesto valore, peraltro gravata da plurimi fermi amministrativi;

avverso il suddetto decreto la sig. [REDACTED] ha presentato reclamo ex art. 10, comma 6, l. 3/2012;

all'udienza del 12.10.2018 il Tribunale, rilevato che la dott.ssa Uliana era incompatibile, quale giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, ha delegato il relatore, dott. Bagnoli, a sentire le parti e successivamente a riferire in camera di consiglio al collegio in diversa composizione;

all'udienza avanti al relatore, tenutasi nella medesima data, è comparso il procuratore della reclamante che ha esposto gli argomenti svolti in sede di reclamo. E' altresì comparsa la dott.ssa Pegoraro, in qualità di gestore della crisi che nulla ha rilevato.

Alla successiva udienza del 12.12.2018, fissata per chiarimenti, su richiesta del giudice relatore di specificare l'entità delle spese inerenti alla procedura da riconoscersi in prededuzione, l'avv. [REDACTED] ha dichiarato che le proprie competenze sono già state integralmente saldate, mentre la dott.ssa [REDACTED] precisato che l'importo del rimanente compenso in suo favore, al netto delle somme già ricevute, è stimabile in circa 450,00 euro, oltre ad accessori di legge.

Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

Il reclamo è fondato.

Va osservato innanzitutto che, fra i requisiti di ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. della l. 3/2012, la legge non contempla il requisito dell'assenza di colpa dello stato di sovraindebitamento.

Detto requisito, previsto espressamente quale presupposto di ammissibilità del piano del consumatore, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, l. 3/2012 non è richiesto per l'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio.

Il giudice, dunque, è tenuto a prendere in esame la meritevolezza del soggetto richiedente soltanto nel distinto ed eventuale procedimento successivo volto ad ottenere il beneficio della

liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti¹.

Sotto questo profilo il provvedimento impugnato non è censurabile in quanto il giudice non ha formulato alcun giudizio di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito della "meritevolezza", ma si è limitato ad evidenziare che la condotta colpevole del debitore fosse preclusiva alla (sola) esdebitazione.

Nel caso di specie, peraltro, è fuor di dubbio che l'istante abbia colposamente determinato il proprio stato di sovraindebitamento in quanto i debiti maturati consistono essenzialmente in contravvenzioni stradali, in tributi ed in un finanziamento acceso quando il debitore non poteva contare su alcuna stabile garanzia di reddito, svolgendo un'attività in regime di consulenza occasionale.

Fermo quanto sopra, il decreto non può essere condiviso nella parte in cui esclude la [REDACTED] dalla procedura liquidatoria del patrimonio, in quanto la stessa non avrebbe messo a disposizione della massa dei creditori alcun bene, se non la propria autovettura di modesto valore, indisponibile in quanto gravata da plurimi fermi amministrativi.

Il giudice ha ritenuto inammissibile la proposta di liquidazione sull'assunto della indisponibilità del bene per la presenza dei plurimi gravami amministrativi e del suo modesto valore.

L'iscrizione del fermo amministrativo sull'autovettura, tuttavia, per quanto limiti la disponibilità in capo al proprietario fino a quando il debitore non saldi il proprio debito, non impedisce che il gravame venga cancellato su ordine del giudice, una volta venduto il bene nell'ambito della procedura volta alla liquidazione del patrimonio.

L'ordine di cancellazione, infatti, riguarda tutti i gravami pregiudizievoli per chi acquista: il fermo amministrativo è un provvedimento di autotutela cautelare intrinsecamente provvisoria, attuato in garanzia dell'integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, per cui di esso ne può essere disposta la cancellazione².

Nella procedura fallimentare è possibile richiedere la cancellazione del fermo amministrativo sulla base dell'ordine emesso dal giudice delegato ai sensi del secondo comma dell'art. 108 l.f. Poiché il secondo comma dell'art. 108 è stato riprodotto nel terzo comma dell'art. 14 nonies l. n. 3/2012³ si ritiene che, anche in caso di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter l. 3/2012,

¹ L'art. 14 terdecies l. 3/2012, infatti, esclude l'esdebitazione "quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali".

² tant'è che, proprio perché misura amministrativa cautelare (secondo alcuni esecutiva), è opinione diffusa che essa sia inefficace o perda effetto per il disposto dell'art. 51 l.f., che colpisce anche le misure cautelari, preparatorie all'espropriazione di iniziativa individuale (Cass.13/01/2011, n. 711; Cass. 3/09/1996, n. 8053; App. Napoli, 21/10/1992; T.A.R. Lazio Roma, 11/10/2004, n. 10683).

³ Ai sensi dell'articolo 14 nonies, comma 3, l. 3/2012, "Il giudice, sentito il liquidatore verificata la conformità degli atti dispositivi del programma di liquidazione (...) ordina la cancellazione della trascrizione del

possa valere la stessa regola.

In definitiva, la sussistenza di un provvedimento di fermo amministrativo su un bene non può costituire, di per sé, un ostacolo alla vendita dello stesso nell'ambito della procedura liquidatoria del patrimonio.

Inoltre il bene, per quanto di modesto valore è comunque idoneo, al netto delle spese da riconoscersi in prededuzione, in relazione al totale delle passività accertate (€ 38.541,66), a soddisfare le pretese creditorie in misura non irrisoria (\geq al 10%).

Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del reclamo.

p.q.m.

il tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie il reclamo e per l'effetto
- revoca il decreto impugnato;
- rinvia al giudice monocratico per l'apertura della procedura di liquidazione ed ogni conseguente provvedimento.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 14.12.2018.


Il giudice estensore


dott. [redacted]



Il presidente

dott. [redacted]





pignoramento delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14 quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta".